



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti-Pescara
Dipartimento di FARMACIA



Prot. n.

Chieti,

Rep. n.

CONVENZIONE di TIROCINIO di FORMAZIONE ed ORIENTAMENTO

(Regolamentato dalla L. 24.06.1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25.03.1998)

TRA

il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in via dei Vestini n. 31 – Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi Brunetti,

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in (luogo e indirizzo), codice fiscale n. partita IVA n. d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a da..... nato/a a, il in qualità di

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento, presso le proprie strutture, studenti del *soggetto promotore*.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *soggetto ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *soggetti promotore ed ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *soggetto promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del soggetto promotore;
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *soggetto ospitante*, ove svolgere il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *soggetto promotore*, del *soggetto ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *soggetto promotore* e dal *soggetto ospitante* attraverso i rispettivi tutor.

Eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.

3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel progetto formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *soggetto ospitante*, di relativa nulla osta del tutor accademico designato dal *soggetto promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico/i del *soggetto promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

- Il *soggetto promotore* si impegna ad assicurare i tesisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 90297236 - Gestione per conto dello Stato) nonché, per la Polizza RCTO Compagnia LIBERTY MUTUAL INSURANCE n. LSM0000031381 e la Polizza Infortuni Cumulativa Compagnia AXA ASSICURAZIONI n. n. 409232576.
- Il *soggetto promotore* garantisce al tesista la formazione sui rischi di cui D. Lgs 81/08 art. 37 espletata nella misura di 12 ore (rischio medio).

Art. 5

Il *soggetto ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, un questionario sulla qualità della attività di stage, redatto dal tutor aziendale designato, relativo all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. (Trovano applicazione le norme di cui il D.L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali).
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, ad accertarsi che il tirocinante segnali immediatamente l'evento al Soggetto Promotore per consentire:
 - a) l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) la denuncia all'INAIL dell'infortunio occorso, ai sensi dell'art.53 del DPR 1124/65.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *soggetto ospitante* e *soggetto proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *soggetto ospitante* e il *soggetto promotore*.

Art. 8

Il *soggetto ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *soggetto ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *soggetto promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti con avviso di almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse alla relativa esecuzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività che ne è oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Firma e timbro del *soggetto promotore*. Il Direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Prof. Luigi Brunetti

Firma e timbro del legale rappresentate del *soggetto ospitante* Dott.

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del *soggetto promotore*. Il Direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Prof. Luigi Brunetti

Firma e timbro del legale rappresentate del *soggetto ospitante* Dott.
